



SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITA'

IL RESPONSABILE

GIOVANNI SANTANGELO

DATA E PROTOCOLLO SONO INDICATI

NELLA SEGNAZIONE ALLEGATA

REG PG/2020/463126

DEL 24/06/2020

Al Comune di XXX

Oggetto: Applicazione della riduzione del 35% nel calcolo del contributo di costruzione per interventi in sanatoria

Con il quesito pervenuto con e-mail del XXXX si chiede se, nel caso del calcolo del contributo di costruzione per interventi in sanatoria all'interno del territorio urbanizzato, debba essere applicata la riduzione del 35% di cui ai punti 1.4.1, 3.10 e 5.3.12 della DAL 186/2018.

Ai sensi dell'art. 17 della LR 23 del 2004 i titoli edilizi in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, e in caso di esonero, in misura pari a quella prevista dalla normativa regionale e comunale, con un minimo fissato per legge.

Va poi evidenziato che l'articolo 49, comma 1, del DPR 380 del 2001 stabilisce una regola di carattere generale, prevedendo che *“gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici.”*

La riduzione del 35% stabilita dall'art. 8, comma 1, lettera b) della LR 24 del 2017, ripresa dai punti 1.4.1, 3.10 e 5.3.12 della DAL 186/2018, ha natura di incentivo urbanistico riconosciuto dalla legge regionale per gli interventi di recupero, riuso e rigenerazione urbana.

Pertanto, si ritiene che la riduzione del 35% per gli interventi di recupero, riuso e rigenerazione urbana non sia applicabile per i titoli edilizi in sanatoria, nei quali il calcolo del

contributo di costruzione è finalizzato alla quantificazione dell'oblazione o della sanzione pecuniaria dovuta.

Distinti saluti

Dott. Giovanni Santangelo

firmato digitalmente

GA\